



Notaio

Davide Moschettini

Repertorio n. 3522

Raccolta n. 3005

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"TempoPresente A.P.S."

ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5,
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di
marzo,

14.03.2019

nel mio Ufficio Secondario, in Lecce, al Viale Otranto n. 115, avanti a me dottor Davide Moschettini, Notaio in Maglie, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, sono comparsi:

- **CAPONE Salvatore**, nato a Lecce il 25 aprile 1967 e residente in San Cesario di Lecce (Le) alla Via Umbria n. 11, c.f. CPN SVT 67D25 E506H, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **D'ALFONSO Giulia**, nata a Lecce il 21 agosto 1993 e residente in San Cesario di Lecce (Le) alla Via Sant'Elia n. 70, c.f. DLF GLI 93M61 E506Z, che dichiara di essere nubile;

- **FRAGASSI Alessia**, nata a Lecce il 26 ottobre 1975 ed ivi residente alla Via Verona n. 4, c.f. FRG LSS 75R66 E506N, che dichiara di essere nubile;

- **MONTINARO Serena**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 25 settembre 1979 e residente ivi residente alla Via Sant'Elia n. 50, c.f. MNT SRN 79P65 H793Q, che dichiara di essere nubile;

- **PETRACHI Carla**, nata a Lecce il 20 dicembre 1958 e residente ivi alla Via Petrelli n. 13, c.f. PTR CRL 58T60 E506V, che dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **ROMANO Andrea Paolo Filippo**, nato a San Cesario di Lecce (Le) il 16 ottobre 1973, ed ivi residente alla Via Cerundolo n. 33, c.f. RMN NRP 73R16 H793E, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **SERRA Roberto**, nato a Cavallino (Le) il 18 maggio 1969 e residente ivi alla Via Fratelli Kennedy n. 51, c.f. SRR RRT 69E18 C377L, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Consenso

È costituito fra i comparenti - signori CAPONE Salvatore, D'ALFONSO Giulia, FRAGASSI Alessia, MONTINARO Serena, PETRACHI Carla, ROMANO Andrea Paolo Filippo e SERRA Roberto, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, con la seguente denominazione "TempoPresente A.P.S." (associazione di

Registrato a Maglie

il 15 marzo 2019

al n. 693 / 1T

promozione sociale).

Art. 2 - Disciplina

L'associazione è disciplinata dal presente atto costitutivo - statuto e secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Sede

L'A.P.S. ha sede legale nel Comune di Cavallino (Le), frazione di Castromediano, alla Via Tito Sallustio n. 4.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

Il cambiamento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti se nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4 - Scopo

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività, ed in particolare:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle comunità realizzando analisi delle fragilità sociali e prevenzione delle relative marginalità;
- promuovere e curare interventi e servizi sociali e socio-sanitari a favore della persona;
- promuovere, coordinare e condurre ricerche e studi di particolare interesse sociale;
- promuovere ed organizzare iniziative nel settore dello sport;
- promuovere interventi nel settore agro-alimentare e turistico nonché attività finalizzate allo sviluppo rurale;
- promuovere dibattiti, seminari, convegni, attività didattico-formative per le finalità individuate nel presente articolo;
- curare attività di programmazione, pianificazione, proget-

tazione, gestione, monitoraggio e relativa valutazione

nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale;

- attivare e valorizzare le risorse della comunità locale e della cittadinanza al fine di sviluppare rapporti e/o collaborazioni con enti e organismi pubblici e privati per promuovere la cooperazione tra le risorse territoriali e le sue reti con lo scopo di valorizzare il capitale sociale;

- promuovere e realizzare iniziative e azioni a favore della cultura della solidarietà e dell'impegno sociale;

- partecipare a programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo;

- curare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- curare formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- curare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,

- svolgere servizi strumentali, attività e collaborazioni con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

- favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura anche attraverso la promozione, la progettazione e lo svolgimento di attività di comunicazione ed editoriali e culturali in Italia e all'estero (ivi incluse iniziative destinate all'approfondimento degli obiettivi e ambiti statutari);

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promuovere campagne di comunicazione e progetti editoriali che abbiano come obiettivo la valorizzazione della cittadinanza, attivare la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, anche con particolare riferimento alla natura dei luoghi e alle loro identità e trasformazioni storiche, sociali e territoriali;

- realizzare in autonomia e/o sostenere progetti che prevedano il coinvolgimento delle risorse informali della rete sociale naturale e della cittadinanza.

E' consentito all'associazione di svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117. Queste ultime, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, saranno comunque secondarie e strumentali rispetto all'attività principale.

A tale scopo, l'Associazione può quindi, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili - anche convenzionandosi con En-

ti pubblici e con privati, nazionali ed internazionali - pa-

trocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività volte alla promozione dello sviluppo territoriale e della coesione sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività volte a reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni (nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si dovessero rendere necessarie, utili od opportune per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5 - Principi informativi

L'associazione avrà come principi informativi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci, Ammissione e numero

Sono soci fondatori le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore che condividono - lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei limiti di cui all'art. 35 D.Lgs. 117/2017 che, letto e approvato lo Statuto, hanno sottoscritto l'Atto di costituzione dell'Associazione.

Sono considerati comunque soci fondatori anche coloro che aderiscono nel termine di mesi sei dalla data di costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari, le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore che condividono lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei limiti di cui all'art. 35 D.Lgs. 117/2017 la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota d'ingresso che verrà stabilita dall'Assemblea dei

soci.

Le successive quote annuali sia per i soci fondatori che per i soci ordinari verranno periodicamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi dei soci, è garantita la facoltà di presentare direttamente in Assemblea, controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio da parte della stessa Assemblea. La decisione è inappellabile, salvo i casi previsti dalla legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente (se in regola con il pagamento del contributo), di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. La quota non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio di riferimento. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione;

- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- contribuire alle spese annuali in attuazione delle deliberazioni assembleari.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di associato si perde, oltre che per dimissioni, per decesso per scioglimento, anche per esclusione a seguito del mancato pagamento della quota annuale.

Le dimissioni volontarie hanno efficacia immediata.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Ai soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- l'Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- il Comitato Scientifico.

Ai sensi dell'art. 34 secondo comma del D.Lgs. 117/2017, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio esprime un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ordinaria da altri soci, con apposita delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio in Assemblea può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata ad ogni singolo socio a mezzo mail o sms almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di prima e seconda dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è anche reso pubblico nella sede sociale.

L'Assemblea deve pure essere convocata, con le medesime moda-

lità, quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei soci, oppure la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida anche nel caso in cui gli associati ritengono di intervenire nella stessa a distanza con l'utilizzo di mezzi elettronici.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, determinandone la scadenza;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incarico della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina l'indirizzo generale dell'attività associativa;
- approva la relazione annuale, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- approva il Regolamento di esecuzione cui all'art. 2;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento che la legge riservi alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea ordinaria si intende costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di non competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria si intende costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Non è consentito il voto per delega.

Delle adunanze viene redatto processo verbale che sarà inserito nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 12 - Nomina primo Consiglio Direttivo

A comporre il primo Consiglio Direttivo, per il primo manda-

to triennale, vengono nominati i Signori CAPONE Salvatore, PETRACHI Carla, FRAGASSI Alessia, D'ALFONSO Giulia e ROMANO Andrea Paolo Filippo, comparenti in questo atto.

Il primo Consiglio sarà quindi formato da cinque membri.

Il signor CAPONE Salvatore viene altresì nominato Presidente del Consiglio Direttivo e la signora PETRACHI Carla Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

I suddetti comparenti come sopra nominati, dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita ed inoltre che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea, ad inizio lavori, elegge un Ufficio di Presidenza composto da tre membri (Presidente, Vice Presidente e Segretario).

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti all'Assemblea, comunque da definirsi in numero dispari, la cui maggioranza dovrà essere scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati.

Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il primo Consiglio viene eletto nell'atto di costituzione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presiden-

te del Consiglio stesso, che è anche Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente.

Esso si riunisce mediante convocazione scritta inviata con le modalità definite nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 2 tutte le volte che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio o il Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, approva ed attua il programma di attività dell'Associazione, tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico; provvede annualmente in ordine al consuntivo e al preventivo, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea; può nominare un Direttore, individuato tra i soci o all'esterno dell'Associazione; nomina i componenti del Comitato Scientifico.

Il Direttore, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, coordina la segreteria, dà corso alle iniziative deliberate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico; provvede a predisporre i supporti organizzativi necessari alla realizzazione delle attività associative. Si applicheranno al Direttore, ove nominato gli articoli 34 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituito. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compresa la rappresentanza legale, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico avente i requisiti dalla stessa norma imposti.

All'Organo di controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e comunque avente i requisiti dalla stessa norma imposti.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre a cinque componenti, scelti fra personalità della cultura, delle scienze, dell'economia e del management, aventi caratteristiche di professionalità relative agli scopi sociali.

Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto, con voto consultivo, il Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Alle riunioni del Comitato partecipa inoltre, ove nominato, il Direttore.

I membri del Comitato restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato nomina, nella sua prima riunione, il Presidente.

Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre membri o del Presidente dell'Associazione.

Al Comitato spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri su qualunque materia gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- b) proporre agli organi deliberanti ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutarî.

Se deliberato dal Consiglio Direttivo, i membri del Comitato possono ricevere un rimborso delle spese sostenute per i compiti d'istituto o per specifici temporanei incarichi di carattere straordinario, i cui importi dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo nel pieno rispetto dell'art. 34 secondo comma del D.lgs 117/2017.

Art. 18 - Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni che risultino acquisiti dalla stessa sotto qualsiasi forma. Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- dalle quote associative;
- dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, dal finanziamento di specifici progetti attinenti i relativi scopi nonché da altro provento derivante da attività istituzionali o connesse;
- dalle contribuzioni erogate dagli Enti pubblici o privati, soci o non soci;
- dalle operazioni e liberalità di qualsiasi genere previe le eventuali autorizzazioni previste *ex lege*;
- da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da ogni altra entrata compatibile con la mancanza di scopo di lucro.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e comunque nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, corredati dalle rispettive relazioni annuali. Il bilancio e il rendiconto devono essere portati a conoscenza dell'eventuale Organo di controllo, se istituito, almeno quindici giorni prima della presentazione all'Assemblea che dovrà fornire il proprio parere entro i successivi sette giorni dalla ricezione degli elaborati. I bilanci o rendiconti devono essere approvati

dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, previo deposito presso la sede associativa nei dieci giorni che precedono l'Assemblea. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se attivato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, se attivati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Volontari e personale retribuito

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione può avvalersi inoltre di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità di cui all'art. 11.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque cau-

sa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore avente lo stesso o analogo scopo secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 25 - Spese

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si conven-gono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, dichiarano di appro-varlo e trovarlo conforme alla loro volontà.

Consta di sette fogli scritto con mezzi elettronici da perso-na di mia fiducia e completato di mio pugno di cui occupa pa-gine ventisette e sin qui della presente.

Sottoscritto alle ore diciannove e venti.

F.to: Salvatore CAPONE, Giulia D'ALFONSO, Alessia FRAGASSI, Serena MONTINARO, Carla PETRACHI, Andrea Paolo Filippo ROMA-NO, Roberto SERRA, Davide Moschettini Notaio, vi è il sigil-lo.